

Penale Sent. Sez. 4 Num. 28301 Anno 2020

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA

Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

Data Udiienza: 17/09/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;


udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO LEONARDO TANGA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE

che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al primo motivo, rigetto nel resto.

E' presente l'avvocato TAGLIAFERRI FRANCESCO del foro di ROMA in difesa di [REDACTED] che insiste per l'accoglimento del ricorso. Deposita documentazione.

E' presente la dott.ssa SANTONI LUDOVICA - ordine degli avvocato di ROMA, tessera n. P74108 - ai fini della pratica forense.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 04/06/2019, il GUP del Tribunale di Velletri, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava [REDACTED] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, operata la operata la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed € 18.000,00 di multa. Ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 309/90 e 240-bis c.p. disponeva la confisca della somma di € 386.930,00 sottoposta a sequestro e depositata presso l'Ufficio Postale di Velletri Centro, nonché delle altre somme sottoposte a sequestro e segnatamente di € 352.580,50 depositati sul c/c bancario della BPM agenzia di Anzio ed € 129.749,03 depositati sul conto corrente postale delle Poste Italiane Agenzia di Anzio Colonna.

1.1. Con sentenza n. 13110/2019 del giorno 05/11/2019, la Corte di Appello di Roma, adita dall'imputato, confermava la sentenza di primo grado.

2. Avverso tale sentenza d'appello, propone ricorso per cassazione [REDACTED] a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.):

I) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 99, 106, comma 2, c.p. e 47, comma 12, L. 354/75.

Deduce che, quanto alla recidiva specifica, la Corte territoriale ha reiterato la violazione del combinato disposto degli artt. 99, 106, comma 2, c.p. e 47 O.P. commessa dal GUP di Velletri in relazione alla sentenza di condanna dell'11/06/2013, e questo nonostante le specifiche doglianze avanzate sul punto dalla Difesa.

Sostiene che, nella specie, ricorreva il divieto di prendere in considerazione anche la condanna di cui alla sentenza del giorno 11/06/2013, essendone venuti meno tutti gli effetti penali a seguito del buon esito dell'affidamento in prova al servizio sociale (ordinanza del 21/12/2017 del Tribunale di Sorveglianza di Roma in atti e qui prodotta), così come stabilito dalla sentenza Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018 Ud. -dep. 26/09/2018- Rv. 273941. Conseguentemente, la Corte di Appello ha omesso di rideterminare la pena inflitta, essendo venuta meno l'unica aggravante che, a seguito del giudizio di equivalenza delle circostanze, aveva -di fatto- annullato gli effetti dovuti alla concessione delle attenuanti generiche.

Afferma che la sentenza impugnata è affetta da una assoluta mancanza di motivazione in relazione alla doglianza difensiva circa la carenza di

qualunque presupposto di legge per ritenere la sussistenza della recidiva rispetto alla condanna del 2013.

Ribadisce che l'omesso esame dell'ordinanza del 17/12/2017 del Tribunale di Sorveglianza di Roma, con la quale è stato dichiarato l'esito positivo dell'affidamento in prova ai Servizi Sociali, concesso al [REDACTED] in relazione alla sentenza di condanna in data 11/06/2013 del GUP di Velletri, configura una ipotesi di travisamento della prova.

II) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 240-bis c.p. in ordine alla confisca delle somme di denaro depositate sul conto corrente del [REDACTED] (euro 386.930,00), e su quello [REDACTED] (euro 129.749,03).

Deduce che, sul punto, la sentenza impugnata ha richiamato integralmente la motivazione della sentenza di primo grado, senza dar conto di aver svolto una propria autonoma valutazione sulla ricorrenza dei presupposti di legge per potersi procedere alla confisca in questione.


Sostiene che la Corte di Appello non esplicita né il processo valutativo seguito dal giudicante sulla ricorrenza della "ragionevolezza temporale", né quello in virtù del quale si sono condivise le argomentazioni spese sul punto dalla motivazione dalla prima sentenza. La sentenza impugnata -al pari di quella del giudice di prime cure- nulla dice sulla natura e sulle caratteristiche dei due precedenti penali richiamati, e non ha chiarito neanche le precise ragioni per le quali essi sono stati ritenuti idonei a superare l'obiettivo e macroscopica distanza temporale che sussisteva sia tra di loro (essendo stati perpetrati rispettivamente il primo nel 2003 ed il secondo nel 2013), sia soprattutto con il reato per il quale si procede nel presente procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato nei limiti e termini di cui appresso.

4. La censura sub I), appare fondata. Mette, infatti, conto rilevare che l'estinzione di ogni effetto penale, determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, comporta che delle relative condanne non si debba tener conto ai fini della recidiva (cfr. Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018 Ud. -dep. 26/09/2018- Rv. 273941).

4.1. Orbene, sia dagli atti che dalle allegazioni difensive, emerge che, con ordinanza del 21/12/2017, il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva riconosciuto il buon esito dell'affidamento in prova al servizio sociale [REDACTED] in



relazione alla sentenza in data 11/06/2013 del Tribunale di Velletri e, per l'effetto, aveva dichiarato l'estinzione della pena detentiva e degli effetti penali della citata sentenza.

4.2. Di ciò non ha tenuto conto la Corte territoriale che ha erroneamente ritenuto che *«la riqualificazione della recidiva da reiterata specifica in specifica non incide in concreto sul computo della pena»* posto che gli effetti penali -ai fini della valutazione circa la sussistenza della recidiva- di entrambe le precedenti sentenze di condanna risultavano caducati (per la condanna di cui alla sentenza di patteggiamento della pena con applicazione della sospensione condizionale della pena del 2004, essendo decorsi dal passaggio in giudicato della sentenza i termini di cui alla sospensione condizionale, ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p.; per la condanna di cui alla sentenza del 2013, essendo stata dichiarata -come sopra detto- l'estinzione della pena detentiva e degli effetti penali all'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale).

4.3. Ne deriva la fondatezza della doglianza e l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio in ordine alla quantificazione della pena.

5. Infondata, di contro, appare la doglianza sub II).

5.1. Giova, preliminarmente, osservare che la censura attiene esclusivamente alla confisca delle somme di danaro portate dai conti correnti n. 79213, acceso presso la BPM, agenzia di Anzio (euro 386.930,00), e su quello n. 50168483, acceso presso le Poste Italiane, agenzia di Anzio Colonna (euro 129.749,03) e non anche della somma di € 386.930,00 sottoposta a sequestro a seguito delle perquisizioni (la cui confisca -come appena detto- non viene contestata).

5.2. Le somme in questione risultano sottoposte a confisca ex art. 240-bis c.p. (richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90) posto che -secondo i giudici del merito- *«dagli accertamenti espletati era risultato che l'imputato non svolgeva alcuna attività lavorativa dall'anno 2008, che non aveva prodotto redditi leciti dichiarati al fisco, avendo dichiarato, solo il reddito di € 5.000,00 nell'anno 2008 [...] la provenienza di dette somme di denaro doveva ritenersi ingiustificata ed assolutamente sproporzionata al reddito del ██████████*

5.3. La Corte territoriale ha, altresì, ritenuto -senza sostanziali contestazioni difensive- che *«il Pistilli fosse soggetto ben inserito nel mondo del traffico di stupefacenti, dedicandosi stabilmente allo spaccio di droga con evidente collegamento ad articolazioni criminali organizzate per come testimoniato dal possesso della somma in contanti di € 386.939,00 e dalle altrettanto cospicue somme di denaro depositate nei conti correnti che,*

chiaramente, rinviano ad attività illecite floride e risalenti nel tempo» arrivando - incensurabilmente- a rimarcare che «non risulta difettare la cd "ragionevolezza temporale" (criterio richiesto dall'orientamento più recente della giurisprudenza della Corte di Cassazione). Ed infatti, premesso che i due conti correnti sono stati accessi rispettivamente nell'anno 2000 e nell'anno 2004 e che gli accrediti di denaro risultano essersi arrestati nel settembre-ottobre 2010, persiste il criterio della ragionevolezza temporale ove si ponga mente, al fatto che nel periodo dell'accumulo del denaro sui due conti correnti il Pistilli era dedito ad attività di traffico di stupefacenti (come testimoniato da due precedenti specifici), attività criminali che confermano la presunzione dell'illiceità dell'accumulazione di denaro di cui il prevenuto non è stato in grado di dare giustificazione stante l'assenza di redditi leciti ed altre lecite rendite in quegli anni. A fronte di ciò deve ritenersi che la distanza di circa otto anni tra il reato per cui si procede (reato spia) e l'accumulo del denaro non risulta temporalmente irragionevole».

5.4. Orbene, ribadito il principio per cui, nel caso di c.d. "doppia conforme", le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, occorre rilevare che le sentenze di merito sul punto appaiono logicamente e adeguatamente motivate.

La presunzione (relativa) di illecito acquisto dei beni, in tanto ha senso, in quanto si possa ragionevolmente ipotizzare che i beni o il denaro confiscati costituiscano il frutto delle attività criminose nelle quali il soggetto risultava essere impegnato all'epoca della loro acquisizione, ancorché non sia necessario stabilirne la precisa derivazione causale da uno specifico delitto. Trattandosi di una valutazione rivolta al passato, occorre verificare in che misura (temporale) il singolo reato riveli il -sia indizio del- carattere continuativo dell'attività criminale (v. anche Corte Cost. n. 24/2019; Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018 Cc. -dep. 30/07/2018- Rv. 273612).

Ebbene, la sentenza impugnata si mostra rispettosa di tali principi avendo -tra l'altro- rilevato la sussistenza di un certo collegamento tra i vari episodi aventi tutti ad oggetto la violazione della disciplina sugli stupefacenti, specie se si considera che l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 240-bis c.p. è configurata come forma di confisca sempre obbligatoria la cui adozione non è subordinata ad alcun accertamento in concreto circa la sussistenza del nesso di pertinenzialità. Invero, l'adozione della confisca allargata "diretta" prescinde, a differenza di quanto previsto dal contiguo art. 240 c.p., sia dall'accertamento della pericolosità "relazionale", sia dall'accertamento del nesso di derivazione causale della *res ablata* dal reato per cui si procede, richiedendo solo la prova

della "sproporzione" tra reddito e patrimonio: prova che, nella specie, può dirsi raggiunta e spiegata dalle sentenze di merito.

Né può pretermettersi che, nel caso di confisca ex art. 240-bis c.p., dall'accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione "*iuris tantum*" d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del denaro confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (cfr. Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019 Ud. -dep. 23/10/2019- Rv. 277997; in motivazione la Corte ha sottolineato che l'imputato, in considerazione del principio della cd. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva).

Nel caso che occupa la difesa nulla ha prodotto o indicato da cui poter desumere la legittima provenienza del denaro confiscato.

6. Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla quantificazione della pena, espunta ogni ipotesi di recidiva, con rinvio alla Corte di Appello di Roma per nuovo esame sul punto.


Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena con rinvio alla Corte d'Appello di Roma per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto.

Così deciso il 17/09/2020

Il Consigliere estensore
Antonio Leonardo Tanga



Il Presidente
Francesco Maria Ciampi

